

Manuale
Contributo integrativo



11552/2013

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Responsabilità
civile -
sinistro
stradale -
Impresa
assic. in
l.c.a. -
massimale -
calcolo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI

- Presidente -

Dott. FULVIO UCCELLA

- Consigliere - R.G.N. 29422/2010

Dott. GIOVANNI CARLEO

- Consigliere - Cron. M552

Dott. GIOVANNI GIACALONE

- Rel. Consigliere - Rep. C.I.

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere - Ud. 20/03/2013

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso 29422-2010 proposto da:

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE

presso lo

studio dell'avvocato

che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta delega in atti;

2013

- ricorrente -

contro

659

S.P.A.

che si costituisce a mezzo della SOCIETA'

soggetta alla direzione ed al coordinamento di
S.P.A. rappresentata
dall'Amministratore Delegato Sig. e dal
Direttore generale e Legale Rappresentante Sig.
, nella qualità di procuratrice delle
società mandanti del GRUPPC tra cui l'
S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA presso lo studio dell'avvocato
che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
COMPAGNIA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA in
persona del Commissario Liquidatore Avv.
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
presso lo studio dell'avvocato
che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

- intimati -

nonchè da

elettivamente domiciliato in ROMA,

- ricorrente -

control

S.P.A.

che si costituisce a mezzo della SOCIETA'

soggetta alla direzione ed al coordinamento di
S.P.A. rappresentata
dall'Amministratore Delegato Sig. e dal
Direttore generale e Legale Rappresentante Sig.
nella qualità di procuratrice delle
società mandanti del GRUPPO tra cui l'
S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA , presso lo studio dell'avvocato
che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

COMPAGNIA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA in
persona del Commissario Liquidatore Avv.
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
presso lo studio dell'avvocato
che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

- controricorrenti -

- nonchè contro -

contro

avverso la sentenza n. 4414/2009 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2009, R.G.N.
6199 e 8880/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

udito l'Avvocato MAURIZIO CARAMANTI;

udito l'Avvocato per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso
incidentale;



**IN FATTO E IN DIRITTO**

1. - citava davanti al Tribunale di Roma la s.p.a.
(d'ora in poi:),

e per sentirli condannare al risarcimento dei danni, che assumeva di avere subito per le conseguenze di un sinistro stradale verificatosi il 6.8.1992 sulla via , all'altezza del km. 10,700, a seguito dell'impatto contro un albero dell'auto Ford Fiesta targata Roma (di proprietà del e condotta dal), su cui viaggiava come trasportato, unitamente a

e Esponeva che l'incidente si era verificato perché il , che procedeva a velocità sostenuta, aveva, dopo un azzardato tentativo di sorpasso, perso il controllo dell'autovettura, che per questo si era schiantata contro un platano che si trovava al limite della carreggiata; che a causa dell'urto, la e il erano deceduti, mentre esso aveva riportato lesioni gravissime, che ne avevano imposto il ricovero all'ospedale S. Camillo e determinavano postumi permanenti di rilevantissima entità; che inutilmente aveva cercato di ottenere dall'assicuratore della Fiesta, la s.p.a. l'accantonamento e la messa a disposizione di una parte del massimale di polizza per fronteggiare le ingenti spese sanitarie giustificate dalle sua gravi condizioni. Si costituivano in giudizio contestando genericamente la fondatezza della domanda, e la a cui l'attore chiedeva la liquidazione di una provvisionale. Il non si costituiva. Venivano richieste ed accordate due provvisionali immediatamente esecutive (il cui pagamento veniva posto a carico della s.p.a.), rispettivamente di £ 20.000.000 (con ordinanza del 9.6.1994) e di £ 15.000.000 (con ordinanza del 28.3.1995). Veniva riunito al presente il giudizio nel frattempo instaurato, nei confronti della del e del , da e , per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della morte del loro figlio La causa, interrotta per la sopravvenuta liquidazione coatta della veniva riassunta dal e, a seguito di provvedimento

di rimessione nei termini dell'8.11.1994, dai coniugi
nei confronti della in l.c.a., della quale impresa
designata dal FGVS, del e del All'udienza del
10.2.1995 si costituivano e

, quali eredi di , al fine di chiedere il
risarcimento dei danni morali e patrimoniali asseritamente subiti a
causa del sinistro. Veniva espletata una C.T.U. medico-legale sul
ed il C.T.U. concludeva valutando un danno biologico del
98% (comprensivo di una grave menomazione all'integrità
fisiognomica), una incapacità lavorativa del 100%, una I.T.T. di gg.
260 e una I.T.P. di gg. 120, nonché accertando spese documentate per
€ 28.062.116. Interveniva in causa, sorella di
, invocando anch'essa la liquidazione dei danni subiti.

1.1. - Il giudice di primo grado dichiarava il unico
responsabile del sinistro, e lo condannava unitamente al ed
alla in l.c.a. in solido a pagare le seguenti somme: a) €
1.415.016,00 al (con detrazione degli acconti già ricevuti),
oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b) € 90.685,00 ciascuno a ,
, oltre agli interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza ai saldo; c) € 40.274,00 ciascuno a Sonia
e , oltre agli interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza al saldo; dichiarava inammissibile la
domanda risarcitoria proposta da e opponibile alla
s.p.a. la sentenza di condanna emessa nei confronti della
in l.c.a..

2. - Con la sentenza oggetto delle presenti impugnazioni,
depositata il 10.11.2009, la Corte di Appello di Roma riformava
parzialmente la sentenza di primo grado, limitando la condanna della
in l.c.a. in favore del a Euro 493.378,65, con
opponibilità della sentenza nei confronti dell osservando,
per quanto qui rileva:

2.1. - l'eccezione proposta dal circa l'inammissibilità
dell'appello proposto dall' era infondata. L'azione diretta ex
art. 18 l. n. 990/1969 e quella extracontrattuale ex art. 2054 c.c. nei



confronti del proprietario del veicolo danneggiante instaurano rapporti processuali reciprocamente interdipendenti (in quanto l'affermazione della responsabilità del proprietario costituisce l'imprescindibile presupposto logico della decisione richiesta con l'esercizio dell'azione diretta), che determinano un litisconsorzio necessario processuale. Questo va mantenuto anche nelle fasi di gravame, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado (Cass. 15624/02). Ne deriva che la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge introduce validamente il giudizio di gravame anche nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato, e ciò ai sensi dell'art. 331, comma 1, del c.p.c. (Cass. 1512/03). Inoltre, la notificazione della sentenza destinata a far decorrere il termine breve di impugnazione è quella fatta alla parte ai sensi dell'art. 170, commi 1 e 3, del c.p.c., mentre, nel caso in esame, la s.p.a. non poteva essere considerata parte del giudizio di primo grado, ancorché della pendenza del giudizio la stessa fosse stata informata con la notifica del ricorso per riassunzione dopo l'interruzione seguita alla declaratoria della liquidazione coatta della s.p.a. perché dall'art. 25, comma 2, della l. 990/69 si desume che il processo interrotto per fa (declaratoria della) liquidazione coatta può essere legittimamente riassunto e proseguito nei confronti delle parti originarie (e, in particolare, della impresa in liquidazione), salvo la possibilità di opporre la condanna dell'assicuratore in liquidazione all'impresa designata che abbia nelle more ricevuto notifica di un atto di pendenza della lite. In sostanza, la posizione processuale dell'Impresa Designata può essere assimilata a quella del successore a titolo particolare *ex art. 111 del c.p.c.* (in particolare, del Fondo di Garanzia, e per esso dell'Impresa Designata, all'impresa decotta), ciò che spiega, da un lato, il mantenimento della qualità di parte in capo solo all'impresa in l.c.a. (secondo l'art. 111 del c.p.c. il processo deve continuare tra le parti originarie), e, dall'altro, la facoltà dell'Impresa Designata di intervenire nel giudizio e di impugnare la sentenza



eventualmente emessa (come nella fattispecie), senza la sua partecipazione al giudizio, senza tuttavia conferire a tale Impresa, prima dell'intervento o dell'impugnazione in via autonoma, una mai prima assunta qualità di parte processuale;

2.2. - nel caso in esame, la responsabilità solidale può operare per l'assicuratore solo fino alla concorrenza del massimale di legge rivalutato vigente "per ogni persona danneggiata";

2.3. - il lucro cessante in questione era stato liquidato dal Tribunale in modo ineccepibile, e il coacervo "capitale rivalutato-lucro cessante" ammontava effettivamente (alla data della decisione di primo grado) ad € 1.415.016,00 (= 951.416,00 + 463.600,00), che rappresentava la somma fino alla concorrenza della quale (salvi gli ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza) era lecito emanare la condanna a favore dei

nei confronti dei responsabili civili e

, non anche della s.p.a. che poteva rispondere unicamente nei limiti dei massimale "per persona danneggiata" rivalutato alla data della decisione (4.2.2003), pari ad € 493.378,65 (segue il calcolo che non è oggetto d'impugnazione).

3.- Il ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria; resiste con controricorso il , che propone anche ricorso incidentale basato su cinque motivi. Ad entrambe le impugnazioni resistono, con rispettivi controricorsi, l' nella predetta qualità, e la in l.c.a., chiedendo entrambe dichiararsi inammissibili e, comunque, rigettarsi i ricorsi. Anche la ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

La pronuncia riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

3.1. – Col primo motivo, il lamenta violazione degli artt. 102, 111, 324, 325, 326 e 332 c.p.c., falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 primo comma, c.p.c.) Omessa motivazione (art. 360, n. 5 primo comma c.p.c.). Sostiene che, costituendosi nel giudizio di'appello, aveva sollevato la questione di inammissibilità dell'appello proposto da

perché tardivamente notificato: l'atto di citazione di appello della Compagnia gli era stato notificato il 28/10/2003, mentre la sentenza di primo grado era stata notificata all'appellante (unitamente al precezetto) in data 11/9/2003. Entrambe le ragioni in base alle quali la Corte territoriale ha

respinto l'eccezione sarebbero errate.

3.1.1. - Quanto alla prima, secondo il ricorrente principale, nella vigenza della legge n. 99011909, in caso di esperimento da parte del danneggiato dell'azione diretta contro l'assicuratore del proprietario del veicolo danneggiante ai sensi dell'art. 18, era certamente ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario con il proprietario stesso ai sensi dell'art. 23, ma in caso di sinistro unico con pluralità di danneggiati, come nella specie, certamente non sussisteva alcun litisconsorzio necessario tra assicuratore e la pluralità delle persone danneggiate. La sussistenza del litisconsorzio necessario tra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate, con conseguente applicazione dell'art. 102 c.p.c., è stata stabilita per legge dall'art. 140 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005), certamente non applicabile nella specie. La *regula iuris* deducibile dall'art. 331 c.p.c. sarebbe stata, dunque, falsamente applicata nella specie, in cui non esiste alcun litisconsorzio necessario tra nei cui confronti l'appello era stato tardivamente notificato, e le altre persone danneggiate che avevano proposto l'azione risarcitoria diretta contro l'impresa di assicurazione e alle quali - in tesi - l'impugnazione di sarebbe stata tempestivamente notificata (nella sentenza impugnata, sottolinea il non è specificato a quale litisconsorte necessario l'impugnazione sarebbe stata notificata tempestivamente, donde il denunciato vizio di omessa motivazione).

3.1.2. - Quanto alla seconda, come afferma la sentenza impugnata, la posizione processuale di può essere assimilata a quella di successore a titolo particolare, *ex art. 111 c.p.c.*, della posta in liquidazione coatta amministrativa. L'impugnazione che il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a proporre autonomamente avverso la sentenza - che ai sensi del quarto comma dell'art. 111 c.p.c. spiega effetto anche nei suoi confronti, pur se non partecipi al giudizio - deve considerarsi soggetta agli stessi limiti temporali ed oggettivi cui è sottoposta quella del proprio dante causa. La notificazione della sentenza al successore a titolo particolare *ex art. 111 c.p.c.* è, dunque, idonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 325 c.p.c. per l'esercizio del suo autonomo diritto di impugnazione. Rafforzerebbe tale conclusione il rilievo che la notificazione della sentenza fatta al dante causa, dopo che sia

g

intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. anche nei confronti del successore - che non è terzo in senso sostanziale ed assume la stessa posizione del dante causa - in relazione all'impugnazione che quest'ultimo è legittimato a proporre autonomamente ai sensi dell'art. 111 quarto comma c.p.c.. A maggior ragione, dunque, avrebbe dovuto ritenersi che la notificazione della sentenza, effettuata direttamente al successore a titolo particolare nel diritto controverso, fosse idonea a far decorrere nei confronti di questo i termini brevi di impugnazione. Nella specie, dunque, la notificazione della sentenza fatta ad

in data 11/12/2003 sarebbe stata certamente idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione da parte sua dell'appello, che di conseguenza avrebbe dovuto essere proposto (tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale) entro la data ultima del 16/10/2003. L'impugnazione di , invece, era stata proposta con atto notificato a soltanto in data 28/10/2003.

3.2. – Nel secondo motivo, il lamenta violazione degli artt. 2697, secondo comma c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 21 ultimo comma della L. 24/12/1969 n. 990 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.). In tema di assicurazione obbligatoria RCA, qualora l'assicuratore sia sottoposto a l.c.a., il danno risarcibile dal FGVS, per il tramite dell'impresa designata (o cessionaria), resta assoggettato al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della l. n. 990/1969, vigente per la fattispecie che ne occupa, e, cioè, ai cosiddetti "massimali minimi di legge" indicati nella tabella A allegata alla stessa l. n. 990/1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati con il procedimento di cui al secondo comma dell'art. 9 della citata legge, fino alla data di verificazione del sinistro e a quella data vigenti. Nella sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha correttamente indicato la normativa che regola la materia, esponendo che "il massimale cui occorre in questa sede fare riferimento - quanto al diritto dei danneggiati nei confronti del Fondo di Garanzia e dunque dell'Impresa designata - è quello previsto dalla legge", con l'eventuale superamento nel caso di *mala gestio* o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e rivalutazione monetaria. Peraltro, la Corte di Appello avrebbe

affermato apoditticamente che il limite del massimale minimo di legge nel caso in esame ammontava, all'epoca del sinistro a L. 1.500.000.000 (pari a € 774.685,35) quanto al c.d. massimale catastrofale e a L. 700.000.000 (pari a € 361.519,73) quanto al massimale vigente per ogni persona danneggiata.

Secondo il **Passerini** invece, il limite del massimale avrebbe dovuto essere provato dall'assicuratore che lo eccepisce, e ciò sarebbe valso anche per i massimali minimi di legge di cui all'art. 21, comma terzo, della L. 990/1969, in quanto al decreto che periodicamente aggiorna i predetti massimali non può essere riconosciuta natura di atto normativo, e quindi per esso non vige il principio *iura novit curia*. Aggiunge che né **Passerini** in I.c.a., né **Impresario** designata dal FGVS cui era opponibile la sentenza di primo grado, avevano provato - limitandosi al riguardo a una mera enunciazione - che il decreto di cui al procedimento indicato nel secondo comma dell'art. 9 della L. n. 990/1969, emanato fino alla data di verificazione del sinistro e a quella data vigente, avrebbe fissato i limiti massimali minimi di legge nella misura di L. 1.500.000.000 quale massimale catastrofale e di L. 700.000.000, quale massimale per persona danneggiata.

4.1.1. - Col primo motivo, formulato *ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.*, il **Passerini** deduce: violazione degli artt. 170 - 330 e 331 c.p.c.; nullità della sentenza e del giudizio innanzi la Corte di appello di Roma, per tardività, inammissibilità ed improcedibilità dell'appello dell' **Impresario** perché questa non avrebbe notificato l'atto di appello proprio nei confronti del litisconsorte necessario **Passerini** nel termine perentorio di legge, avendo effettuato l'unica tempestiva notifica al **Passerini** (in data 18.6.2003) senza rispettare il tassativo disposto di legge, che impone la notifica dell'appello all'avvocato costituito in primo grado e presso il domicilio dello stesso. In data 11.9.2003 il **Passerini** ha notificato all' **Impresario** la sentenza di primo grado. In seguito, all'udienza del 20.10.2003, l' **Impresario** ha chiesto di poter effettuare una seconda notifica; tuttavia al momento di detta richiesta il termine dell'appello era però già ampiamente decorso e si era maturata la decadenza per tardività dell'appello, a nulla rilevando l'errato provvedimento di autorizzazione reso in contrasto con la normativa, che autorizza la concessione di un nuovo termine solo nell'ipotesi di "errore scusabile".



4.1.2. - Erroneamente la Corte avrebbe ritenuto di applicare l'art.331 c.p.c. laddove: 1) per un verso, non si sarebbe avveduta che il era il diretto "contraddittore" dell'appello dell' in quanto nei suoi confronti la stessa aveva svolta le domanda di riduzione degli importi liquidati in primo grado; 2) per altro, avrebbe analogicamente esteso il concetto di mancata impugnazione nei confronti di tutte le parti a quello di impugnazione errata ed in contrasto con gli artt. 170 e 330 c.p.c.. Né assumerebbe rilievo al riguardo il riunito appello promosso dall'altra assicurazione, , avendo quest'ultima svolto domande proprie su cui si è pronunciata la Corte di Appello.

4.2. - Col secondo motivo, formulato *ex art. 360 n. 3 c.p.c.*, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, emessa a seguito del provvedimento di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio assunto dal Consigliere istruttore il 20.10.2003, sarebbe viziata sotto il profilo dell'errata applicazione dell'art 184 *bis* c.p.c. all'epoca vigente: poiché l' era ben a conoscenza, risultando dagli atti della causa di primo grado, del nominativo e dell'indirizzo dell'Avvocato costituito per il (Avv. in Roma Via il giudice di appello avrebbe errato nell'applicare l'indicata norma, permettendo una nuova notifica nonostante l' non potesse invocare l'errore scusabile.

4.3. - In subordine, col terzo motivo, formulato *ex art. 360 c.p.c. n. 1* il ricorrente incidentale deduce l'errata interpretazione dell'art. 21 L. 24.12.1969 n.990, relativamente al capo della sentenza riguardante il pagamento quantificato complessivamente per l' nel massimale legale di cui all'art. 21 L.24.12.1969 n. 990, senza alcuna distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale (riconosciuto nella sentenza di primo grado in Euro 311.700,00). Invoca la giurisprudenza di questa Corte sull'interpretazione del richiamato art. 21, secondo cui "i limiti di risarcibilità dei danni alla persona cagionati da veicolo o natante non identificato, posti, con particolare riguardo alla qualifica di vivente a carico, dall'art. 21 l. n. 990 del 1969 mediante il rinvio alle norme del d.p.r. n. 1124 del 1965 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) operano solo per i danni patrimoniali ma non per i danni morali, i quali, pur rientrando tra quelli che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è obbligato a risarcire, sono, quindi, risarcibili secondo la disciplina



ordinaria (Cass. n. 1742 del 1992). Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare lo stesso art. 21 L. 990/1969, che limita la risarcibilità del danno da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada ai massimali stabiliti nella tabella allegata alla stessa legge, nell'ipotesi di cd. *mala gestio* della compagnia assicuratrice: come riconosciuto da questa Corte (Cass. 24.7.1998 n. 7298; Cass. 14.10.1997 n. 10026 e Cass. civ. Sez. III, 13-07-2000, n. 9277) il detto limite opererebbe infatti solo nelle ipotesi normali e non pure in quelle di *mala gestio*, nelle quali varrebbe il massimale di polizza, sicché è a questo che avrebbe dovuto essere rapportata la responsabilità ultramassimale per rivalutazione monetaria ed interessi.

4.4. – Col quarto motivo, formulato ex art. 360 c.p.c. n. 3, il ricorrente incidentale lamenta violazione dell'art. 1173 c.c., relativamente al capo di condanna che ha ridotto l'ammontare del risarcimento ad Euro 493.378,65 anche per la non avendo la Corte territoriale considerato che le disposizioni di legge, relativamente al rapporto - avrebbero dovuto integrarsi con le previsioni contrattuali. Queste prevedevano espressamente un massimale di Lire 1.500.000,00, importo peraltro mai contestato dalla stessa né dall' e quantomeno in detto importo avrebbe dovuto quantificarsi il massimale cui dovevano essere tenute a rispondere le assicurazioni (oltre ovviamente alla *mala gestio*, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi).

4.5. – Col quinto motivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., il deduce contraddittoria motivazione, errata relativamente al capo di condanna ridotto ad £ 493.378,65 per la in L.C.A. e per n. q., perché la Corte territoriale, pur ritenendo che il Tribunale avesse liquidato, al in modo ineccepibile il lucro cessante (£ 463.600,00), ha ritenuto che non fosse opponibile né alla in L.C.A. né alla Ina Assitalia, in tal modo non considerando che il lucro cessante è conseguenza della *mala gestio* e come tale non può che essere posto a carico delle compagnie.

5. – I ricorsi si rivelano entrambi non meritevoli di accoglimento.

6.1. – Vanno esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso principale ed i primi due motivi di quello incidentale, avendo ad oggetto tutti la medesima questione, relativa all'eccezione d'inammissibilità

dell'appello proposto dall' quale impresa "designata", nei confronti del . Essi non colgono nel segno.

6.2. - Invero, la Corte territoriale, con congrua e corretta motivazione, non ha ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate, bensì tra il proprietario del veicolo danneggiante e la Compagnia di assicurazione per la R.C.A. dello stesso. Pertanto, il nel formulare la censura in esame, non ha considerato l'effettiva *ratio decidendi* del capo della sentenza impugnata, ritenendo che la Corte territoriale avesse affermato l'esistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra parti diverse.

Inoltre, con specifico riferimento a quanto dedotto dal ricorrente incidentale, si osserva, che, dalla sentenza impugnata e da quanto dedotto da entrambi i ricorrenti, si evince che: 1) la sentenza di primo grado fu depositata il 21 marzo 2003; 2) la sentenza medesima era stata notificata all'appellante (unitamente al preceitto) in data 11 settembre 2003; 3) l'atto di appello era già stato notificato a , conducente, proprietario del veicolo,

altri danneggiati, e Compagnia di assicurazioni s.p.a. in l.c.a. in data 17-18 giugno 2003. Pertanto, la notifica della sentenza che avrebbe dovuto, secondo i ricorrenti principali ed incidentali, far decorrere il termine breve per l'impugnazione è intervenuta quando il giudizio di appello era già pendente.

6.3. - In ogni caso, il principio ribadito dalla Corte territoriale sulla questione costituisce ormai *ius receptum* nella giurisprudenza di questa S.C. e non sono emerse ragioni per discostarsene. Va, pertanto, ancora una volta, affermato che "nelle cause inscindibili o dipendenti - ipotesi ricorrente sia nel caso di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale (sulla ricorrenza di tale ipotesi, nella fattispecie, cfr., di recente, Cass. 11053/2009; 2707/2005), sia nel caso di cause tra loro dipendenti, le quali, essendo state decise in un unico processo, devono rimanere unite anche nella fase di gravame in quanto la pronuncia sull'una si estende, in via logica e necessaria, anche all'altra ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile - la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell'impugnazione principale, è legittimata a

proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione" (Cass. n. 12714/2010; 11333/2009; 5074/2007; 24372/2006; 12826/2004; 15624/2002). Con la conseguenza che **la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione** (Cass. n. 3071/2011, 21431/2010; ord.; 13753/2009; 2133/2006; 1512/2003).

6.4. - Priva di pregio si rivela anche la dogliananza del secondo cui l'appello proposto nei suoi confronti dall'Impresa designata dal fondo di garanzia ai sensi della legge n. 990 del 1969, art. 20, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto la notifica della sentenza di primo grado alla predetta impresa era avvenuta in data 11 settembre 2003 e l'atto di appello dell' era stato notificato il 28 ottobre 2003, quindi, oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c.. Secondo il ricorrente principale, la notificazione della sentenza al successore a titolo particolare *ex art. 111 c.p.c.* sarebbe stata idonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 325 c.p.c. per l'esercizio del suo autonomo diritto di impugnazione, in quanto la notificazione della sentenza fatta al dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, sarebbe idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. anche nei confronti del successore in relazione all'impugnazione che quest'ultimo sarebbe legittimato a proporre autonomamente ai sensi dell'art. 111 quarto comma c.p.c..

Invece, secondo il consolidato orientamento di questa S.C., "il principio secondo cui la notificazione della sentenza, effettuata dalla parte vittoriosa nei confronti di quella soccombente, fa decorrere anche nei confronti di tutte le altre il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c., trova

applicazione quando tale notifica abbia luogo nei confronti di soggetti che rivestano la qualità di parte del processo, di tale qualità è priva l'impresa designata di cui all'art. 20 l. 24 dicembre 1969 n. 990, alla quale la vittima di un sinistro stradale, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore in bonis originariamente convenuto con l'azione diretta, abbia notificato l'atto di pendenza della lite previsto dall'art. 25 stessa legge, non seguito da un intervento volontario in causa della suddetta impresa designata; in tal caso, pertanto, l'eventuale notificazione della sentenza all'impresa designata non fa decorrere per il danneggiato il termine breve per impugnare la decisione nei confronti delle altre parti" (Cass., 10 marzo 2009, n. 5761).

Se, dunque, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, "la S.p.A. non poteva e non può essere considerata parte del giudizio di primo grado, ancorché della pendenza del giudizio la stessa fosse stata informata con la notifica del ricorso per riassunzione dopo l'interruzione seguita alla declaratoria della liquidazione coatta della s.p.a. perché dall'art. 25, comma 2, della l. 990/69 si desume che il processo interrotto per la (declaratoria della) liquidazione coatta può essere legittimamente riassunto e proseguito nei confronti delle parti originarie (e, in particolare, della impresa in liquidazione), salvo (la possibilità di opporre la condanna dell'assicuratore in liquidazione all'impresa designata che abbia nelle more ricevuto notifica di un atto di pendenza della lite)", l'Impresa Designata, prima dell'intervento o dell'impugnazione in via autonoma, non aveva assunto la qualità di parte processuale con conseguente inoperatività dell'art. 325 c.p.c., che presuppone che la notifica della sentenza sia avvenuta nei confronti di una parte del processo di primo grado.

6.5. – Sulla base di tali considerazioni, va respinto il primo motivo di ciascun ricorso, restando assorbita ogni decisione in ordine al secondo di quello incidentale, stante la non necessità, alla luce dei riferiti principi, della rinnovazione della notifica dell'impugnazione nei confronti del (sicché non vi è ragione, in questa sede, di esaminare la relativa doglianza).

7. – Vanno esaminati congiuntamente anche il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto di quello incidentale, avendo entrambi ad oggetto, sia pure sotto diversi profili, la questione del limite del massimale operante nella specie e della parte onerata alla sua deduzione e prova.

7.1. – La censura del si rivela manifestamente infondata, perché, diversamente da quanto egli ritiene, il limite del massimale di legge non va provato dall'assicuratore che ne invochi l'operatività, come avviene, invece, nel caso di controversia con impresa assicuratrice *in bonis*.

7.2. Va, infatti, ribadito che, **nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice *in bonis* la sussistenza e l'entità del massimale, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti, sicché è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro (v., di recente, Cass. n. 10811/2011), nella fattispecie disciplinata dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce invece, per volontà di legge, limitato (Cass. n. 27566/2011, in motivazione; 21057/2009, in motivazione; 9243/07, in motivazione; 4016/06; 2991/01). Inoltre, i decreti ministeriali con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella "A" , richiamata dall'articolo 21 della legge medesima, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, sono conoscibili *ex officio* dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata (Cass. n. 4016/2006, cit.; 10479/2004; 3807/2004; 4485/2003; 2991/2001, che inducono a ritenere superato il precedente divergente orientamento di cui a Cass. n. 10765 e 6933/1999).**

7.3. - Nel caso in esame, la eccepì, sia in primo che in secondo grado, il limite del massimale di legge precisando che esso ammontava a lire 1.500.000.000 quale massimale catastrofale e a lire 700.000.000 quale massimale per persona danneggiata. La Corte territoriale, quindi, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, ha accolto l'eccezione della predetta, facendo corretta applicazione dei consolidati principi ora richiamati.

7.4. - Anche il quarto motivo di ricorso incidentale si rivela privo di pregio.

In primo luogo, il non precisa in cosa consisterebbe la violazione dell'art. 1173 c.c., disposizione che elenca le fonti delle obbligazioni ed in

tal senso il motivo si rivela inammissibile. Infatti, quando - come nella specie - è denunciata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano adeguatamente indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l'interpretazione fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione. Non è, infatti, sufficiente un'affermazione apodittica (nella specie, la semplice e generica invocazione della predetta disposizione sulle fonti delle obbligazioni, senza alcun effettivo aggancio al contenuto dell'impugnata sentenza) e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 31 maggio 2006 n. 12984; 16 gennaio 2007 n. 828).

Peraltro, mentre il ricorrente principale lamenta (nel secondo motivo di ricorso) che la sentenza impugnata sarebbe errata perché l'odierna resistente non avrebbe fornito la prova della misura del massimale di legge in lire 1.500.000.000 quale massimale catastrofale e di lire 700.000.000 quale massimale per persona danneggiata, il ricorrente incidentale afferma che nel caso di specie dovrebbe operare, non il massimale di legge, ma quello di polizza, e che tale massimale sarebbe provato in atti dal "contratto assicurativo", documento non meglio precisato né riportato nel ricorso, neanche nel suo contenuto asserito come rilevante e decisivo (in violazione del criterio di specificità dei motivi di ricorso di cui all'art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. e del limite dell'esame da parte della Suprema Corte degli atti del giudizio di merito: Cass., sez. un., 5 giugno 2008, n. 14824; sez. VI (lav.), 30 luglio 2010, n. 17915, ord.; sez. III, 24 marzo 2007, n. 7767; sez. III, 28 giugno 2006, n. 14973).

Ancora, il ricorrente incidentale non precisa se e come abbia dedotto o provato nei gradi di merito l'esistenza di un massimale di polizza diverso da quello di legge; non consentendo quindi alla Corte di verificare se la censura sia affetta da novità, in quanto proposta per la prima volta nella presente sede, e, come tale inammissibile, trattandosi - nei termini in cui è prospettata, come violazione di massimale contrattuale - di eccezione di

parte soggetta al corrispondente regime preclusivo (v. innanzi, punto 7.2. e Cass. n. 10811/2011).

Si deve, invero, ribadire che nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione il ricorrente, il quale introduca temi di indagine non affrontati nei precedenti gradi di giudizio ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione di tali questioni nel giudizio, di merito, ma anche di indicare in quali atti sia avvenuta la relativa deduzione (Cass. n. 18440/2007; 1474/2007) Invero, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 14599/2005; 724/2001). In difetto di tali indicazione, infatti, i motivi del ricorso per cassazione non possono sfuggire alla sanzione d'inammissibilità per novità, dato che essi devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel *thema decidendum* del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 23 maggio 2002 n. 7543, in motivazione; Cass. 4 giugno 2001 n. 7321; Cass. 31 marzo 2000 n. 3028; Cass. 12 giugno 1999 n. 5809 19 maggio 1999 n. 4852).

Senza contare, infine, che quello cui fa riferimento il massimale catastrofale di lire 1.500.000.000, che la Corte d'Appello ha tenuto in considerazione nel valutare se la complessiva liquidazione in favore di tutti gli aventi diritto eccedesse il limite massimo dell'obbligazione indennitaria. Mentre nulla deduce o argomenta il ricorrente incidentale con riguardo al massimale per persona, che invece viene in rilievo nel caso in esame e che non è stato da alcuno mai contestato che coincida con quello di legge.

8. Anche il terzo motivo del ricorso incidentale si rivela infondato. Non sussiste, infatti, l'indicata violazione dell'art. 21 l. n. 990/1969 e il precedente giurisprudenziale citato è inconferente, dato che riguarda l'ipotesi di danno causato da veicolo o natante non identificato (caso

previsto per l'intervento del Fondo di Garanzia dall'art. 19, lettera a) della legge 990/1969 e disciplinato dall'art. 21, primo e secondo comma, della medesima legge), quale non è certo il caso di specie: in ipotesi di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta, trovano, infatti, applicazione l'art. 19 lettera c) e l'art. 21, ultimo comma, della legge 990/1969.

Secondo il ricorrente, inoltre, vertendosi in ipotesi di *mala gestio* delle Compagnie assicuratrici, dovrebbe valere non il massimale di legge previsto dal citato art. 21, ultimo comma, della legge 990/1969, ma quello di polizza, al quale si dovrebbe rapportare la responsabilità relativamente agli interessi ed alla rivalutazione. Anche qui, la giurisprudenza citata (Cass., 13 luglio 2000, n. 9277; Cass., 24 luglio 1998, n. 7298; Cass., 14 ottobre 1997, n. 10026) non si rivela direttamente pertinente ed è da ritenersi ormai superata. Infatti, la giurisprudenza successiva e consolidata di questa Corte ha ribadito, che, in applicazione dell'art. 21, ultimo comma, della legge 990/1969, il danno risarcibile è *ope legis* limitato al massimale di legge e, in caso di *mala gestio*, tale massimale può essere superato soltanto per rivalutazione ed interessi (Cass., sez. III, 14 giugno 2012, n. 9727; 9 luglio 2009, n. 16131: in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della RCA, l'eventuale danno da *mala gestio* o da colpevole ritardo (al cui risarcimento sia tenuta l'impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all'art. 21 1. 24 dicembre 1969 n. 990, e non sul massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza, anche con riferimento al danno causato dall'assicuratore allorché era *in bonis*, atteso che detto danno costituisce un'obbligazione accessoria rispetto al debito principale da indennizzo e che è così rispettata la *ratio* della previsione dei massimali minimi di legge, posti a tutela non solo del danneggiato, ma anche del fondo di garanzia; in tal senso v. anche: Cass., 29 marzo 2006, n. 7247; Cass. 10 marzo 2006, n. 5233; Cass., 18 febbraio 2005, n. 3380, in motivazione; Cass., 10 dicembre 2003, n. 18833; Cass., 29 settembre 1999, n. 10765). L'articolata e convincente motivazione delle sentenze del 2003 e 2005 consente di ritenere ormai superato il divergente orientamento invocato dal ricorrente principale.

9. - Infine, anche il quinto ed ultimo motivo del ricorso incidentale è infondato, non sussistendo l'assunta contraddittorietà della motivazione. La

Corte territoriale, nell'esaminare il motivo di gravame delle Compagnie, volto a contestare il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, in punto di determinazione del danno da lucro cessante in favore del , ha ritenuto di rigettare tale censura ritenendo corretto il calcolo effettuato dal Tribunale, ancorché non esplicitato in motivazione. Applicando poi il limite del massimale di legge per persona, ha ritenuto che l'obbligazione della , nei confronti del , dovesse essere limitata all'importo di € 493.378,65 (con effetto di mero accertamento, ancorché formulata in termini di condanna), con detrazione degli acconti già versati, adeguatamente attualizzati, con applicazione di rivalutazione ed interessi nella medesima misura, mentre l'obbligazione dei responsabili civili e in favore del medesimo si estende fino alla concorrenza dell'intera somma liquidata. L'assunta contraddittorietà della motivazione è, quindi, del tutto insussistente, dato che, invece, la Corte territoriale ha formulato un giudizio sorretto da un percorso motivazionale logico e coerente.

5. – Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti costituite, tenuto conto della reciproca soccombenza nel rapporto tra ricorrente principale ed incidentale e sussistendo, rispetto alle altre parti costituite, giusti motivi, considerato, tra l'altro, che gli orientamenti giurisprudenziali si sono consolidati solo di recente in senso opposto a quello invocato dai ricorrenti.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi riuniti. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.

Il Consigliere est.

Il Presidente.



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi ... 14 MAG. 2013...

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



39